

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Audizione **COMMISSIONI RIUNITE VIII e X del 21.12.2023**

E' stata richiesta l'audizione informale di rappresentanti della Soprintendenza Speciale PNRR del Ministero della cultura.

La Speciale PNRR del Ministero della cultura è stata istituita ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108 e successive modificazioni e integrazioni.

Esso dispone che

- *"La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR/PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero";*
- all'art. 14 estende la disciplina del PNRR anche al Piano Complementare

Il Soprintendente Speciale è il Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

Per quanto di cui sopra e in attinenza al tema dell'audizione, va rilevato che sono sottoposti a VIA statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 152/2006 gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MGW e gli impianti eolici di potenza superiore a 30 MGW.

E' evidente che la valutazione della SSPNRR nell'ambito dei procedimenti autorizzativi attiene agli impatti che la realizzazione di queste tipologie di impianti determinano sul patrimonio culturale e sul paesaggio nell'area vasta.

Venendo al merito del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese*" il Ministero, in fase di analisi preliminare del testo, non ha evidenziato particolari criticità dal momento che la norma in questione si inserisce nel solco di altri provvedimenti tesi a semplificare (soprattutto per quanto attiene alla riduzione dei tempi dei procedimenti autorizzativi) e quindi a favorire lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili. I riferimenti principali sono:

D.L. 8 novembre 2021 n. 199

D.L. 1 marzo 2022 n. 17 (convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022 n. 34)

D.L. 50/2022 (convertito dalla L. 15 luglio 2022 n. 91) AIUTI

DL 13/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41)

Il DL in questione evidenzia elementi di interesse e sicuramente positivi, talché in sede di elaborazione il Ministero non ha ritenuto di porre particolari osservazioni o obiezioni:

#### **Art. 1.**

**(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso a cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori)**

Al comma 1 è previsto che, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

*Viene indicato il criterio di assegnazione delle aree anche in presenza di più richieste di autorizzazione, cosa che finora non era chiarita ricorrendo molto spesso la richiesta di autorizzazione di numerosi proponenti per impianti che sarebbero ricaduti sulle medesime superfici o in superfici limitrofe.*

#### **Art. 2**

**(Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità)**

Tali disposizioni hanno la finalità di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale sia attraverso misure per l'incremento della produzione nazionale, sia mediante la dichiarazione della strategicità delle opere e delle infrastrutture volte a realizzare nuovi impianti di rigassificazione in terraferma.

In particolare, si affida al GSA l'espletamento di procedure da svolgersi, sulla base di criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente per l'approvvigionamento i titolari di concessioni esistenti, anche se improduttive o sospese, i cui impianti di coltivazione

siano collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal Piano per la transizione energetica sostenibile (PiTESAI).

Al fine di considerare la compatibilità delle aree il PiTESAI tiene conto dei **vincoli classificati come “assoluti” dal predetto Piano.**

*Il riferimento ai vincoli classificati dal PiTESAI appare di particolare importanza considerato per “assoluti” si intendono « i vincoli di carattere normativo già esistenti prima dell’adozione del piano», quali, ad esempio, i vincoli normativi di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico, che precludono di fatto le specifiche attività operative di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree da essi interessate ed infine i vincoli di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche, quali elementi che non determinano a priori la non idoneità dell’area, ma che per le loro caratteristiche ambientali dovranno essere adeguatamente considerati nelle successive fasi valutative sito-specifiche (tra cui le VINCA e le VIA del progetto nel sito specifico) che si renderanno necessarie prima di approvare l’effettuazione delle specifiche attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Pertanto, nonostante le deroghe previste ai commi 3 e 4 è importante che la misura abbia individuato le necessarie precauzioni ai fini della compatibilità di detti interventi.*

#### **ART. 4**

#### **(Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili)**

L’articolo prevede per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, che una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, sia destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell’impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l’anno 2024, il decreto di cui al primo

periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

*L'attribuzione di questo Fondo di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale a cui bisognerebbe aggiungere "paesaggistico" appare di grande importanza, sia per le finalità che si propone, sia perché potrebbe favorire una più coerente distribuzione degli impianti sul territorio regionale essendo essi finora concentrati esclusivamente su alcune regioni con effetti cumulativi di particolare impatto sul paesaggio. Inoltre il comma 4 incentiva la legislazione regionale in materia di aree idonee, un passaggio fondamentale per avere una maggiore certezza sulla possibili localizzazioni degli impianti. Si fa rilevare in questa sede in contributo del Ministero alla elaborazione del testo de Decreto previsto dall'art. 20 del DL 199/2021.*

#### **Art. 6**

**(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)**

***1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.***

***2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.***

***3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente***

***e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.***

*Con questo articolo si introducono alcune semplificazioni nei procedimenti autorizzativi relativi ad interventi presso centrali esistenti per la sostituzione con condensatori per il raffreddamento ad aria in sostituzione di quelli attuali che, utilizzando risorse idriche, in questo particolare momento anche a causa dei sempre più frequenti periodo di siccità, non riescono più a garantire i necessari livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale a causa della carenza della medesima risorsa.*

*La semplificazione procedimentale prevista contempla la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da eseguirsi almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.*

*Vista la natura degli interventi, l'assenza di impatti ambientali significativi e negativi legati all'introduzione di un sistema di raffreddamento ad aria si ritiene, condivisibile l'obbligo di valutazione ambientale sia adempiuto tramite il procedimento semplificato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, assoggettando l'intervento al procedimento semplificato di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, in virtù del quale è necessaria soltanto una comunicazione da parte del gestore, che, decorsi sessanta giorni senza che l'autorità competente comunichi circostanze ostative, può dare avvio ai lavori.*

*Inoltre, per quanto attiene agli aspetti di specifica competenza di questo Ministero, a condizione che l'opera realizzata sostituisca volumi esistenti, il comma 3 esclude l'obbligo di ottenere l'autorizzazione paesaggistica, garantendo uno scrutinio da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura, attraverso la predisposizione da parte del proponente, con oneri a suo carico, di apposita dichiarazione, asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'assenza di variazione di volumetrie. Pertanto, le semplificazioni introdotte si ritiene definiscono sufficienti garanzie.*

## **Art. 8.**

### **(Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare)**

*L'art. 8 definisce misure per lo sviluppo della filiera dell'offshore che, come spesso evidenziato dal Mic costituisce una tipologia di impianti che determina minori impatti sia sul paesaggio che sul patrimonio culturale.*

## **Art. 9**

### **(Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica)**

Il comma 1 prevede che la società Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisca, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un portale digitale contenente i dati e le informazioni, compresi quelli relativi alla localizzazione, relativi agli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e alle richieste di connessione alla stessa, oltre che le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete medesima. Il portale – chiarisce la norma – persegue la finalità di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia.

*La realizzazione di un portale accessibile al Mic costituisce un importante strumento di conoscenza ai fini della gestione delle procedure. In questo caso in fase di redazione è stato accolto il suggerimento del Mic di consentire anche a detto Ministero l'accesso al portale.*

*Un elemento critico è rappresentato dalla riduzione dei tempi previsto dall'art. 9 commi 7 e 8; una misura semplificatoria ed acceleratoria fortemente critica, tale da compromettere le esigenze di tutela visti i termini assai stringenti imposti, persino inferiori ai termini ordinari dell'art.14 bis per il rilascio delle determinazioni di competenza, pari a 45 gg., e ciò considerata anche la necessità che l'amministrazione preposta alla tutela disponga del tempo necessario per esaminare il progetto così da poter fornire un riscontro congruamente motivato anche alla luce della carenza di personale ormai fisiologica delle nostre strutture centrali e periferiche. Non è in discussione la capacità di rispetto dei tempi che sono rispettati, ma di possibilità di approfondimento di analisi di progetti che, soprattutto in alcuni casi, come è noto, presentano impatti importanti sul paesaggio*

Il Soprintendente Speciale

Dott. Luigi La Rocca